



COMUNICATO STAMPA n. 124/23

Lussemburgo, 13 luglio 2023

Sentenza della Corte nella causa C-106/22 | Xella Magyarország

L'obiettivo di garantire l'approvvigionamento in ghiaia, sabbia e argilla a livello regionale a favore del settore edile non può giustificare una restrizione alla libertà di stabilimento

Tale obiettivo non rientra tra gli interessi fondamentali della collettività che possono giustificare una tale restrizione a titolo di ordine pubblico e sicurezza pubblica

La società ungherese Xella Magyarország, che fabbrica prodotti in calcestruzzo per l'edilizia, contesta dinanzi a un giudice ungherese la decisione del Ministro ungherese dell'Innovazione e della Tecnologia che le ha vietato l'acquisizione della società ungherese Janes és Társa, che gestisce una cava di ghiaia, sabbia e argilla.

La Xella Magyarország è detenuta da una società tedesca, la quale è detenuta da una società lussemburghese che, a sua volta, è detenuta indirettamente da una società capogruppo stabilita alle Bermuda e appartenente, in ultima istanza, a un cittadino irlandese.

Il Ministro ha ritenuto che la società Janes és Társa dovesse essere considerata come strategica ai sensi della normativa ungherese che istituisce un meccanismo di controllo degli investimenti esteri. Ad avviso del Ministro, qualora la società Janes és Társa divenisse indirettamente di proprietà di una società registrata in un Paese terzo, nella specie le Bermuda, sussisterebbe un rischio a più lungo termine per la sicurezza dell'approvvigionamento di materie prime per il settore edile, quali la ghiaia, la sabbia e l'argilla, in particolare nella regione in cui tale società ha sede.

Nella sua prima questione, il giudice ungherese ha interrogato la Corte di giustizia in merito alla compatibilità con il diritto dell'Unione del meccanismo di controllo degli investimenti esteri di cui trattasi, come applicato nel caso di specie.

Si tratta, più in particolare, di un **meccanismo di controllo degli investimenti esteri che consente di vietare l'acquisizione di una società residente considerata come strategica**

- da parte di un'altra società residente che fa parte di un gruppo di società stabilite in più Stati membri, nella quale una società di un Paese terzo dispone di un'influenza maggioritaria,
- sulla base del rilievo che tale acquisizione pregiudica o rischia di pregiudicare l'interesse nazionale consistente nel garantire la sicurezza dell'approvvigionamento a favore del settore edile, in particolare a livello locale, per quanto concerne materie prime di base, quali la ghiaia, la sabbia e l'argilla.

Nella sua odierna sentenza, la Corte risponde che la questione dev'essere esaminata alla luce della **sola libertà di stabilimento** di cui beneficiano le società dell'Unione previste all'articolo 54 del Trattato FUE, e che tale libertà fondamentale **osta a un siffatto meccanismo di controllo** degli investimenti esteri.

La Corte rileva anzitutto che l'acquisizione di cui trattasi non rientra nel regolamento (UE) 2019/452¹. Infatti, quest'ultimo si applica solo agli investimenti nell'Unione da parte di società di Paesi terzi. Il fatto che, come nel caso di specie, una società registrata in un Paese terzo detenga una influenza maggioritaria nell'investitore residente nell'Unione non determina, quindi, che il regolamento sia applicabile.

Inoltre, la Corte osserva che la prima questione, dovendo essere esaminata solo alla luce della libertà di stabilimento, è ricevibile sebbene, nel caso di specie, tanto la Xella Magyarország, società acquirente, quanto la Janes és Társa, società acquisita, siano società di diritto ungherese. In effetti, l'assetto proprietario transfrontaliero della società acquirente, ossia il fatto che la sua società madre sia una società di diritto tedesco e che la società «madre della madre» sia una società di diritto lussemburghese, costituisce un elemento di estraneità rilevante ai fini della risposta da fornire alla prima questione, tenuto anche conto della normativa nazionale applicabile.

Secondo la Corte, **il meccanismo di controllo, come applicato nel caso di specie, costituisce manifestamente una restrizione alla libertà di stabilimento**, restrizione per giunta **particolarmente grave**.

Tale restrizione non può essere giustificata dall'obiettivo di garantire la sicurezza dell'approvvigionamento a favore del settore edile, in particolare a livello locale, **per quanto concerne** determinate materie prime di base, vale a dire **la ghiaia, la sabbia e l'argilla**. Infatti, **tale obiettivo non rientra tra gli «interessi fondamentali della collettività»**, ai sensi della giurisprudenza costante della Corte, come avviene nel caso della sicurezza dell'approvvigionamento dei settori del petrolio, delle telecomunicazioni e dell'energia. Inoltre, secondo la Corte, non si può ritenere che, nelle circostanze del caso di specie, l'acquisizione vietata dalla decisione nazionale controversa sia effettivamente tale da generare una «minaccia effettiva e sufficientemente grave», ai sensi della giurisprudenza altrettanto costante della Corte.

IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il [testo integrale](#) della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia.

Contatto stampa: Cristina Marzagalli ☎ (+352) 4303 8575.

Immagini della pronuncia della sentenza sono disponibili su «[Europe by Satellite](#)» ☎ (+32) 2 2964106.

Restate in contatto!



¹ Regolamento (UE) 2019/452 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, che istituisce un quadro per il controllo degli investimenti diretti esteri nell'Unione (GU 2019, L 79 I, pag. 1).